



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 20 Marzo 2017

**DETERMINAZIONE N. 27/SG: CONVENZIONE CON IL LICEO STATALE VERONICA GAMBARA PER LO SVOLGIMENTO DI Percorsi in ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO.**

IL SEGRETARIO GENERALE

con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro, che gli sono riconosciuti in virtù dell'art. 5 c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

premesso che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i rapporti individuali sono regolati da contratti individuali, come disposto dall'art. 2 commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 165/2001;

vista la scelta della Camera di Commercio di rendersi parte attiva nella promozione dell'alternanza scuola/lavoro impegnandosi ad accogliere presso la propria struttura studenti delle scuole superiori, su proposta del soggetto promotore, mediante apposita convenzione;

ritenuto di procedere, a seguito dei contatti intercorsi con il Liceo statale Veronica Gambarara, ad accogliere studenti per lo svolgimento di un percorso in alternanza scuola/lavoro;

richiamato il D.Lgs. n. 77/2005 che definisce le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, che costituisce una modalità per assicurare agli studenti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

richiamato il decreto ministeriale 25.3.1998 n.142 che chiarisce ambiti e modalità applicative della Legge n. 196/97 in materia di tirocinio di formazione e orientamento;

vista, inoltre, la direttiva n. 2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell'1.8.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 21.10.2005, che formula direttive operative per l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento;

ricordato che la Giunta della Regione Lombardia con il D.G.R. 825 del 25/10/2013 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini, periodi di formazione e di orientamento al lavoro,

finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale, per cui le istituzioni scolastiche possono promuovere i tirocini formativi curricolari con datori di lavoro pubblici o privati a favore di alunni iscritti ad un percorso di istruzione e formazione sulla base di una convenzione e di un progetto formativo;

vista la legge n. 107/2015 che prevede un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro, al fine di orientare gli studenti delle scuole superiori nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio;

considerato che questa Camera di Commercio ha, in passato, attivato positivamente analoghe iniziative volte a promuovere la formazione e l'occupazione;

vista la convenzione predisposta su proposta del soggetto promotore e considerato che il progetto formativo verrà definito successivamente alla sottoscrizione della convenzione, in accordo con l'Istituto scolastico;

preso atto che il soggetto promotore, come previsto dalla normativa sopra richiamata, si fa carico dell'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

#### d e t e r m i n a

- a) di approvare la convenzione con il Liceo statale Veronica Gambarà, relativa allo svolgimento di percorsi in alternanza scuola lavoro, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- b) di ospitare a partire dal 12 giugno 2017 n. 5 studenti presso questa Camera di Commercio, per lo svolgimento di percorsi in alternanza scuola/lavoro, secondo la sopra richiamata convenzione;
- c) di definire nel progetto formativo il nominativo del tutor da affiancare agli studenti durante il periodo di alternanza.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)



**LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"**  
LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
via Veronica Gambara 3 - 25121 Brescia  
Tel. 030 3775004 – fax. 0303776455  
e-mail: bspm020005@istruzione.it - sito: www.liceogambara.gov.it



## CONVENZIONE n° 138 DI TIROCINIO

### TRA

**Liceo Statale "V. Gambara"** — di seguito denominato "**soggetto promotore**", con sede in **Brescia, via V. Gambara n.3 codice fiscale 80049650171** rappresentato dal sig. **Spinelli Giovanni**, nato a Torino il 21/02/1958

### E

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BRESCIA** — di seguito denominato "**soggetto ospitante**", con sede legale in **Brescia, Via Einaudi n. 23 P.IVA 00859790172 - C.F. 80013870177**, rappresentato dal dr Massimo Ziletti nato a Brescia il 22/08/1964,

### PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 20/3/2012 n°3153 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale:

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BRESCIA, su proposta del **Liceo Statale "V. Gambara" di Brescia**, si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di Brescia, Via Einaudi 23, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.

## **ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal **Progetto Formativo Individuale** –che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione- redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il tirocinante sottoscrive inoltre il **Patto Formativo dello studente** , in cui dichiara di essere a conoscenza delle normative che regolano le attività di tirocinio e in cui si impegna a rispettare gli obiettivi fissati nelle attività di alternanza scuola lavoro osservando attentamente le indicazioni dei tutori.

## **ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO**

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore,tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.

## **ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

1. Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
  - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio.  
Non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

## **ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Ogni tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro con Polizza infortuni INAIL (con la speciale forma per conto dello Stato) e per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore, presso idonee compagnie assicurative.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

## **ARTICOLO 6 MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI DI LAVORO**

Preso atto che ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/08 " Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo , devono essere intesi come "lavoratori" , le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

La formazione in materia di sicurezza è garantita secondo gli obiettivi fissati nel Protocollo Tecnico di Intesa sottoscritto il 21 ottobre 2014:

1. Formazione generale (4 ore): erogazione a carico del soggetto Promotore; formazione specifica (4ore): erogazione a carico del soggetto Promotore.
2. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08: Il soggetto ospitante si impegna ad evitare che il tirocinante sia chiamato ad effettuare prestazione lavorativa soggetta a sorveglianza sanitaria ( rischi da contagio, sollevamento carichi, ecc.)

## **ARTICOLO 7 COMUNICAZIONI E CONTROLLI PER I TIROCINI EXTRACURRICULARI**

Le parti concordano che: il soggetto ospitante delega al soggetto promotore l'espletamento dei compiti relativi alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ogni tirocinio, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

## **ARTICOLO 8 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

- 1) La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2017 e comunque non oltre **36 mesi** dalla data di sottoscrizione della stessa, e si applicherà ad ogni tirocinio riferito che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
- 2) Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
  - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
  - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

**Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.**

Brescia, .....

.....

.....

(denominazione soggetto promotore)

(denominazione soggetto ospitante)

.....

.....

(firma)

(firma)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)